

PARTE III - CASELLARIO INFORMATICO

CAPITOLO I – CASELLARIO INFORMATICO E IMPRESE

L'art. 7, comma 10 del Codice prevede l'istituzione, presso l'Osservatorio dell'Autorità, del Casellario informatico dei contratti pubblici. Il Regolamento prevede, all'art.8 che il Casellario informatico dei contratti pubblici sia articolato in tre sezioni distinte (rispettivamente per lavori, servizi e forniture), contenenti i dati degli operatori economici, con riferimento sia a requisiti di ordine generale, sia a quelli di ordine speciale. La sezione relativa ai lavori è articolata in due *sub* sezioni: una per le imprese qualificate tramite le SOA e una per le imprese non qualificate.

Con riferimento a queste due *sub* sezioni, si precisa quanto segue.

3_1_1) Casellario delle imprese qualificate per lavori di importo superiore a € 150.000

Nella *sub* sezione del Casellario relativa alle imprese qualificate SOA, esecutrici di lavori pubblici, sono inserite le seguenti informazioni, indicate nel comma 2 dell'art. 8 del Regolamento:

- a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- b) generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;
- c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
- d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
- e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
- f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
- g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;

- h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
- i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
- l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
- m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'Inps, all'Inail e alle Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
- n) stato di liquidazione o cessazione di attività;
- o) procedure concorsuali pendenti;
- p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- q) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice;
- r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera h) del Codice, decorre dalla data di iscrizione nel Casellario;
- t) le sanzioni di cui all'articolo 74;
- u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicità di incarico prevista dall'articolo 87, comma 3;
- v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA, nonché l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi a disposizione dell'impresa ausiliaria;
- z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;
- aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- bb) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;
- cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualità aziendale.

Nella medesima *sub* sezione, sono inoltre inserite, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del Regolamento, le seguenti informazioni:

- a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9 del Codice;
- b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) del Codice;
- c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2 del Codice;
- d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione;
- e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;
- f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84;
- g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83, comma 6;
- h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.

Si tratta di dati il cui inserimento nel Casellario è, di volta in volta, onere delle SOA o delle Stazioni appaltanti o, in ultimo, della stessa Autorità, in base a puntuali disposizioni contenute nel Regolamento, che verranno meglio illustrate nei successivi Capitoli II e III. Va sin d'ora precisato, in ogni caso, che l'inserimento dei dati di cui alle lettere da n) a t) e da aa) a dd) dell'articolo 8, comma 2 del Regolamento è di competenza dell'Autorità.

In questa sede si forniscono, invece, alcune indicazioni nel merito delle informazioni richieste dal Casellario.

Rispetto alle informazioni richieste dal precedente d.p.r. 34/2000, va segnalato che per quanto riguarda i **direttori tecnici** (lettera u comma 2) è stato specificato che non va menzionata la direzione tecnica dell'impresa, ma l'elenco di tutti i direttori tecnici, ciò per consentire la verifica dell'unicità dell'incarico.

Con riferimento alle **imprese ausiliate** in possesso dell'attestato SOA (lettera v comma 2) va precisato che la previsione regolamentare è finalizzata a richiedere l'indicazione, nell'attestato dell'impresa ausiliaria, delle imprese ausiliate che ottengono l'attestazione SOA per mezzo dell'avvalimento, con l'indicazione dell'elenco dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 79 messi a disposizione dell'impresa ausiliaria.

Ciò, evidentemente, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 50 del Codice (avvalimento di una impresa per un determinato periodo, non vincolato alla partecipazione alla singola gara per la durata di uno specifico contratto pubblico). L'informazione sull'avvalimento contenuta nel Casellario, pertanto, deve riguardare due categorie di dati: quelli dell'impresa ausiliaria e quelli dell'impresa ausiliata. In

particolare, l'attestato dell'impresa ausiliaria dovrà riportare le categorie e le relative classifiche oggetto di avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliata e il numero del suo attestato, nonché l'indicazione relativa al controllo ai sensi dell'art. 2359 co. 1 e 2 codice civile. L'attestato dell'impresa ausiliaria dovrà avere, pertanto, una sezione relativa all'avvalimento contenente le seguenti informazioni per ciascuna categoria di lavori, generale o specializzata oggetto di avvalimento:

- categoria e classifica;
- impresa ausiliata: denominazione;
- impresa ausiliata: codice fiscale;
- impresa ausiliata: numero di attestato;
- rapporto di controllo (finestra a tendina con l'indicazione di uno dei primi due commi dell'art. 2359 c.c.).

Per quanto riguarda i requisiti oggetto di avvalimento si è indicato sopra la categoria e la classifica poiché l'art.8 co. 2 lettera v) rinvia, relativamente agli elementi di ordine speciale oggetto di avvalimento, all'art. 79 che stabilisce i requisiti speciali necessari alle imprese ai fini della qualificazione, cioè ai fini dell'assegnazione delle categorie e delle classifiche riportate sull'attestato. Conseguentemente, l'oggetto di avvalimento non può che riguardare le categorie e le classifiche evidenziate nell'attestato. L'art. 88, comma 5, lettera a), tra l'altro, prevede una verifica a monte da parte della SOA del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'ausiliata. L'attestato rilasciato all'impresa ausiliata, mediante verifica da parte delle SOA dei requisiti di carattere generale di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t), u) dell'art. 8 co. 2 del Regolamento, deve contenere le informazioni tipiche degli attestati di qualificazione, nonché le informazioni relative all'impresa ausiliaria, in particolare:

- categoria e classifica;
- impresa ausiliaria: denominazione;
- impresa ausiliaria: codice fiscale;
- impresa ausiliaria: numero di attestato;
- rapporto di controllo (finestra a tendina con l'indicazione di uno dei primi due commi dell'art. 2359 c.c.).

Per quanto attiene, più in generale, alle comunicazioni sull'avvalimento, in relazione a ciascuna gara, ai sensi dell'art. 49, comma 11, le stazioni appaltanti trasmettono all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio e per ciascun contratto di avvalimento stipulato, le relative informazioni indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia stata aggiudicataria o meno.

Le informazioni che il sistema acquisisce riguardano:

- denominazione dell'impresa ausiliaria;
- codice fiscale dell'impresa ausiliaria;
- eventuale numero attestato di qualificazione dell'impresa ausiliaria;
- Codice Identificativo di Gara (CIG);
- oggetto dell'eventuale avvalimento:
 - categorie e classifiche
 - CPV
 - cifra d'affari
 - requisiti economici
 - requisiti finanziari
 - requisiti tecnici
 - requisiti organizzativi
 - attrezzatura tecnica
- data della gara;
- durata presunta dei lavori.

Le dichiarazioni di avvalimento vengono trasmesse mediante accesso *on line* al seguente percorso: www.avcp.it → Servizi → Servizi ad accesso riservato → Comunicazione di avvalimento - Trasmissione, e le modalità di comunicazione sono indicate nel comunicato del Presidente dell'Autorità del 24 novembre 2010.

La documentazione relativa all'avvalimento, invece, viene trasmessa on line al seguente percorso: www.avcp.it → Servizi → Servizi ad accesso riservato → Dichiarazioni di avvalimento - Invio documenti, e le modalità di comunicazione sono indicate nei comunicati del Presidente dell'Autorità del 28 settembre 2012 e del 18 febbraio 2013

Per quanto riguarda le “Certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione”, (lettera z comma 2) occorre precisare che, sebbene l'informazione non fosse stata espressamente indicata nell'art. 27 del d.p.r. 34/2000, era già prevista in banca dati poiché l'allegato B dello stesso decreto stabiliva sia le classifiche di qualificazione sia l'anno di decorrenza dell'obbligatorietà del possesso di detto requisito. In relazione a ciò, il rilascio del certificato di qualificazione era subordinato alla previa verifica del possesso dei requisiti o degli elementi correlati del sistema di qualità aziendale,

nei casi previsti dalla stessa disposizione. Conseguentemente, l'attestato di qualificazione riportava la data del rilascio dello stesso, ovvero la data di verifica del possesso dei requisiti o degli elementi correlati del sistema di qualità aziendale, nonché la scadenza del certificato di qualità medesimo. Il Regolamento prevede l'inserimento di dette informazioni nel Casellario, cosa già peraltro effettuata in passato.

Oltre alla decadenza di cui sopra, la certificazione di qualità può essere annullata dall'organismo di certificazione per il venir meno di requisiti in sede di controllo.

Sempre con riferimento alle certificazioni di qualità aziendali, si rammenta che con Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Autorità e Accredia il 16 aprile 2014 sono state disciplinate, nel contesto di una più ampia cooperazione applicativa, modalità di trasmissione all'Autorità ed alle SOA da parte dei soggetti deputati (organismi di certificazione) delle ipotesi di annullamento, decadenza e sospensione dei certificati di qualità aziendale.

In particolare, anche al fine di dare esecuzione alle indicazioni riportate nell'articolo 6 lettera b) della delibera dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 (AvcPass), che individua in Accredia, quale organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'ente che fornisce alle stazioni appaltanti ed agli altri soggetti aggiudicatori le certificazioni del sistema di qualità aziendale conforme alle normative europee della serie UNI EN ISO 9001 relative al settore EA/IAF 28, gli organismi di certificazione accreditati e riconosciuti, a far data dal 1° maggio 2014, dovranno comunicare ad Accredia, oltre alle sopracitate certificazioni di qualità come disposto dall'articolo 40, comma 3, lettera a) del Codice, anche le notizie relative all'annullamento o la decadenza delle certificazioni stesse.

Ciò in esito all'implementazione del sistema informatico realizzato in cooperazione applicativa tra Autorità ed Accredia, utilizzato non solo per la verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle gare d'appalto, ma anche per il controllo da parte delle SOA dei requisiti per il conseguimento ed il mantenimento delle attestazioni di qualificazione. Le informazioni acquisite attraverso tale sistema informatico verranno, pertanto, inserite nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed utilizzate nell'ambito di AvcPass. Allo stesso tempo le notizie sull'annullamento o la decadenza delle certificazioni di qualità verranno automaticamente e tempestivamente veicolate verso le SOA, al fine di consentire a detti organismi di assolvere i compiti di cui al richiamato articolo 40 comma 3 del Codice dei contratti pubblici per quanto attiene gli aspetti della qualità degli operatori economici in ambito qualificazione.

In forza del protocollo tra Autorità ed Accredia del 16 aprile 2014 sopra richiamato, l'Autorità provvede, ai sensi dell'articolo, 8 comma 2 lettera z), oltre al già previsto inserimento nella *sub* sezione del Casellario relativa alle imprese qualificate SOA del Regolamento dei dati delle certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione, ad immettere in detta *sub* sezione anche le annotazioni relative ai provvedimenti di annullamento o decadenza delle certificazioni di qualità adottati dagli organismi di certificazione, ai fini della trasmissione periodica delle notifiche a tutti gli utenti registrati sotto il profilo SOA, onde consentire a tali organismi di attestazione di assolvere con tempestività i compiti di cui all'articolo 40, comma 3 del Codice, così come recepiti dal Regolamento di attuazione all'articolo 63, comma 3. Gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 63, comma 4 del Regolamento, pertanto, s'intendono assolti con la comunicazione ad Accredia, dato che le informazioni in tal modo acquisite vengono comunicate dall'Autorità agli organismi di attestazione, che continuano, quindi, a rimanere destinatari finali del processo di comunicazione richiesto dal Legislatore. Si rinvia al citato Protocollo, per indicazioni di maggiore dettaglio.

Per quanto riguarda le “**comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del Codice**” (lettera a, comma 3), le informazioni contenute nel Casellario, in merito, sono rese disponibili solamente alle stazioni appaltanti ed alle SOA, per l'espletamento delle attività di loro competenza. Per ciascuna impresa qualificata, pertanto, sarà possibile verificare mediante un *link* al codice fiscale dell'impresa stessa, gli appalti aggiudicati con le informazioni più rilevanti. In particolare, per ogni impresa attestata, sarà possibile verificare le informazioni di ciascun lavoro aggiudicato dalla stessa. Nel Casellario potranno essere rinvenute le seguenti informazioni:

- CIG
- Importo a base di gara
- Categorie e classifiche del bando
- Importo di aggiudicazione
- Denominazione della stazione appaltante
- Data stipula contratto
- Data consegna lavori
- Data presunta fine lavori
- Importo contabilizzato alla data (ultimo invio del SAL)
- Eventuale importo da variante
- Categorie e classifiche come risultanti da variante

- Data sospensione lavori
- Data ripresa lavori
- Data fine lavori
- Data collaudo
- Importo finale risultante da collaudo

Le informazioni sopra riportate costituiscono un *set* minimo per ricostruire l'*iter* procedurale dell'appalto. Poiché le medesime, ad eccezione dell'importo a base di gara, della categorie e classifiche del bando e la denominazione della stazione appaltante, sono acquisite dall'Autorità per il tramite delle sezioni regionali quando l'appalto non è di rilevanza nazionale o sovraregionale, nel caso di ritardi nella trasmissione dei dati da parte di queste ultime, le informazioni nel Casellario potrebbero risultare non complete a fronte di appalti effettivamente espletati.

Per quanto riguarda i **Certificati di esecuzione lavori (CEL)** (lettera b comma 3), l'art.8 del Regolamento prevede l'inserimento nel Casellario dei “certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) del codice”. Al riguardo si precisa che dal 6 luglio 2006 l'Autorità ha previsto un sistema telematico di emissione dei CEL di lavori pubblici, che alimenta un apposito archivio informatizzato a disposizione delle SOA ai fini della verifica, nel procedimento di qualificazione, dei lavori eseguiti dalle imprese. Si rinvia in merito alla Parte VI del presente Manuale.

Con riferimento all'inserimento nel Casellario dei dati previsti dall'art. 8 comma 2, lettera i) «natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti», è necessario operare una distinzione tra lavori pubblici e lavori privati. Per i lavori pubblici, il sistema acquisisce e visualizza, per ciascuna impresa, tutti i CEL contenuti nell'archivio anzidetto, alimentato dalle stazioni appaltanti a fine lavori o durante gli stessi se l'impresa lo richiede espressamente.

Per quanto riguarda i lavori privati, sarà cura della SOA inserire le categorie e gli importi desunti dalla documentazione prodotta dall'impresa, il committente, nonché il relativo periodo di esecuzione (data inizio lavori privati, data fine lavori privati), secondo le indicazioni di dettaglio della Parte II del presente Manuale.

Per l'inserimento di documentazione relativa a lavori eseguiti all'estero o da contraenti generali, si rinvia a quanto indicato nella Parte VI del presente Manuale.

Il Casellario contempla, altresì, le informazioni relative al comportamento delle imprese (relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese, art.8 co. 2 lettera h del Regolamento) nell'esecuzione dei lavori.

Sempre con riferimento alle comunicazioni di cui all'elenco dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento sopra riportato, è utile precisare quanto segue:

- **la cifra d'affari in lavori, il costo del personale, il costo degli ammortamenti, l'importo dei lavori eseguiti** (lettere g, h, i, comma 2, art. 8) da trasmettere sono quelli effettivi senza, cioè, tener conto della eventuale rideterminazione ai sensi dell'articolo 79, comma 15 del Regolamento e dell'eventuale applicazione dell'incremento convenzionale premiante ai sensi dell'articolo 80 del suddetto decreto;
- la data di iscrizione alla Cciaa (lettera a, comma 2, art. 8) da trasmettere è esclusivamente quella riportata nel relativo certificato e non deve essere comunicata la data di effettivo inizio dell'attività dell'impresa anche se questa è diversa da quella riportata nel certificato;
- con riferimento agli “**organi di rappresentanza**” (sintesi della indicazione “organi con poteri di rappresentanza” di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b del Regolamento) sono riportati i nominativi degli eventuali soggetti che hanno poteri di rappresentanza dell'impresa diversi dal legale rappresentante. L'indirizzo dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e dei soggetti facenti parte degli “organi con poteri di rappresentanza” è quello del soggetto attestato;
- con riferimento alle “**categorie e classifiche di qualificazione**” (art. 8, comma 2, lettera c) il codice fiscale del direttore tecnico va riportato esclusivamente se la classifica è stata attribuita ai sensi dell'articolo 79, comma 14 del Regolamento;
- con riferimento a “**importo dei versamenti contributivi**” (art. 8, comma 2, lettera m) va riportata la data iniziale del periodo di riferimento della relativa documentazione. Gli importi dei versamenti Inps, Inail e Casse edili da trasmettere al Casellario informatico sono quelli effettivamente versati (importi determinati per cassa).